

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1927 DEL 22/11/2024

O G G E T T O

CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI UN LOCALE SITO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO DI VICENZA DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DEL "CIRCOLO CULTURALE AULSS BERICA".

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1940/24

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Richiamata la deliberazione ULSS n. 1699 del 12/10/2023 con la quale questa Azienda autorizza il "Circolo Culturale AULSS Berica" allo svolgimento delle attività organizzative dell'Associazione presso il locale denominato "Saletta sindacale 2" sito in prossimità del sottopasso della Psichiatria dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, rinviando all'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica la redazione di un apposito contratto per l'uso del sopraccitato locale;

Preso atto che la Direzione Strategica dell'Azienda ULSS n. 8 Berica ritiene di concedere al "Circolo Culturale AULSS Berica", in forma gratuita, l'utilizzo della sopraddetta stanza unitamente all'uso di un computer e di un apparecchio telefonico presenti al suo interno e dotati di codice di inventario aziendale, per due giorni a settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 11:30), al fine di consentire all'Associazione in oggetto di adibirla a sede sociale per promuovere e realizzare iniziative di carattere sociale, culturale, artistico e ricreativo a favore di dipendenti dell'Azienda e/o terzi simpatizzanti;

Valutata, nello specifico, l'opportunità di assegnare al "Circolo Culturale AULSS Berica" il locale in oggetto per la durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile;

Predisposto lo schema di concessione d'uso per il sopraccitato locale, allegato alla presente Deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e condivisi i termini e le condizioni in esso contenuti, questa ULSS intende procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione del medesimo con le modalità ed alle condizioni in esso previsto;

Atteso che l'Associazione ha comunicato con nota del 23/07/2024 di accogliere i termini proposti di utilizzo del locale assegnato;

Considerato che questa ULSS, data la finalità sociale del progetto in essere e riconosciuta la valenza delle attività proposte dall'Associazione senza scopo di lucro, che si avvale prevalentemente del contributo volontario dei propri associati che prestano l'attività in modo personale e gratuito nonché, data l'esiguità dei consumi riferiti all'uso limitato del locale assegnato, previsto con cadenza bisettimanale per la durata giornaliera di un'ora e mezza, esonera l'Associazione "Circolo Culturale AULSS Berica" dal rimborsare all'ULSS gli oneri per la custodia del locale oggetto della concessione (comprese le spese per le manutenzioni ordinarie a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concessa in uso, e/o al cattivo uso, incuria o trascuratezza);

Sottolineato che le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto di comodato verranno assunti e liquidati direttamente dalla Comodataria come concordemente previsto nel contratto;

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di concedere in concessione d'uso gratuito il locale denominato "Saletta sindacale 2" sito in prossimità del sottopasso della Psichiatria dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza al "Circolo Culturale AULSS Berica" per lo svolgimento delle attività organizzative dell'Associazione volte a promuovere e realizzare iniziative di carattere sociale, culturale, artistico e ricreativo a favore di dipendenti dell'Azienda e/o di terzi simpatizzanti;
2. di sottoscrivere il contratto di regolamentazione della concessione d'uso della porzione di immobile, di cui al punto 1) per la durata di 6 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile, nelle modalità e condizioni precisate nello schema di contratto allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
3. di prendere atto che questa ULSS, data la finalità sociale del progetto in essere e riconosciuta la valenza delle attività proposte dall'Associazione senza scopo di lucro che si avvale prevalentemente del contributo volontario dei propri associati che prestano l'attività in modo personale e gratuito nonché considerata l'esiguità dei consumi riferiti all'uso limitato del locale assegnato previsto con cadenza bisettimanale per la durata giornaliera di un'ora e mezza, esonera l'Associazione "Circolo Culturale AULSS Berica" dal rimborsare all'ULSS gli oneri per la custodia del locale oggetto della concessione (comprese le spese per le manutenzioni ordinarie a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concessa in uso, e/o al cattivo uso, incuria o trascuratezza);
4. di dare atto altresì che le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto di concessione d'uso gratuito verranno assunti e liquidati direttamente dalla Concessionaria come concordemente previsto nel contratto;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;
6. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione d'uso;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

CONCESSIONE D'USO DELLA STANZA DENOMINATA "SALETTA SINDACALE 2" SITA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO S. BORTOLO DI VICENZA

Tra

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, C.F. e Partita I.V.A. 02441500242, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi 37, rappresentata dall'Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18/06/1963, C. F: NRDNTN63H18D708W per il seguito denominata "Concedente",

e

Il Circolo Culturale AULSS Berica, associazione senza scopo di lucro, CF 95147390249, con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza che ha come rappresentante legale Luciana Bilotta CF: BLTLCN54T53E340J di seguito nominato "Concessionario"

Premesso che

- con deliberazione ULSS n. 1699 del 12/10/2023 è stato autorizzato lo svolgimento delle attività organizzative del "Circolo Culturale AULSS Berica" presso il Presidio Ospedaliero del San Bortolo;
- con deliberazione n. del dell'Azienda ULSS 8 Berica è stato approvato lo schema del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede a titolo gratuito al "Circolo Culturale AULSS Berica" l'utilizzo della stanza n. 18.0.06 denominata "Saletta sindacale 2" sita in prossimità del sottopasso della Psichiatria dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza – porzione dell'immobile di proprietà ULSS, censita catastalmente al C.F. del Comune di Vicenza al Foglio 2, Mapp. 3, Sub. 18 (porz.), meglio evidenziata nella planimetria allegata (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di adibirla ad attività di promozione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, artistico e ricreativo a favore di soci, iscritti e loro familiari.

Art.2

La concessione avrà durata di anni 6 anni (sei) dalla data di sottoscrizione, rinnovabile su accordo tra le Parti. L'ULSS si riserva la facoltà di pervenire alla risoluzione della

concessione, previa semplice richiesta, in qualsiasi momento per ragioni proprie e/o di interesse pubblico. In tal caso il fabbricato dovrà essere lasciato libero da persone e cose entro 30 gg dalla data della stessa richiesta scritta.

Il concessionario alla scadenza del termine pattuito si impegna a restituire al concedente il locale (e gli arredi di proprietà ULSS ivi presenti), sgombero da persone e cose, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per nessuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna del locale.

Art. 3

L'uso del locale viene concesso al solo fine dello svolgimento di attività associative del "Circolo Culturale AULSS Berica" per due giorni a settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 11:30) comprendendo anche l'uso di arredi ivi presenti nonché l'uso del computer e dell'apparecchio telefonico presenti al suo interno e dotati di codice di inventario aziendale.

Il concessionario si impegna a non cedere, sia pur temporaneamente, l'uso del locale oggetto del presente atto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. In caso di inadempimento, l'Azienda ULSS n. 8 Berica, potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso, determinandosi ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 del codice civile.

Art. 4

Il concessionario dichiara di aver esaminato il locale oggetto del contratto e di averlo trovato agibile, idoneo all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione.

Art. 5

L'ULSS, riconosciuto il valore sociale, culturale e artistico delle attività svolte, senza scopo di lucro, dall'Associazione, volte a proporre ai dipendenti dell'Azienda e/o a terzi simpatizzanti attività che favoriscono l'aggregazione, la socializzazione e la valorizzazione del tempo libero e data l'esiguità dei consumi riferiti all'uso limitato del locale, esonera il Circolo Culturale AULSS Berica dal rimborsare all'ULSS le spese relative al funzionamento delle linee telefoniche, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e quelle per la custodia del locale (comprese le spese per le manutenzioni ordinarie a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concessa in uso, e/o al cattivo uso, incuria o trascuratezza).

Art. 6

Il concessionario si impegna formalmente a non interferire in alcun modo, direttamente o indirettamente, con le decisioni dell'ULSS circa l'uso e le destinazioni dell'area e dei

fabbricati del complesso edilizio in cui si trova inserito il locale oggetto del presente contratto.

Art. 7

Il Concessionario è costituito custode del locale di cui all'art. 1 esclusivamente nelle fasce orarie di utilizzo del locale. Lo stesso Concessionario esonera espressamente l'Azienda ULSS n. 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Le parti convengono che l'immobile di cui all'art. 1, in quanto utilizzato per attività associative del Concessionario, trova copertura assicurativa verso terzi e per danni all'immobile stesso durante l'orario di utilizzo nelle polizze opportunamente stipulate dall'Associazione stessa, per tutta la durata del contratto.

Si rende noto che è già stata stipulata da parte dell'Azienda idonea polizza assicurativa contro rischi di incendio e responsabilità civile a copertura dell'intero fabbricato.

Art. 8

Il Concedente si riserva il diritto di visitare o di far visitare il locale da propri incaricati durante il corso della concessione.

Art. 9

L'inadempimento da parte del Concessionario di qualunque patto contenuto nel presente atto, comporterà di pieno diritto la risoluzione del contratto stesso.

Art. 10

La presente scrittura privata sarà registrata all'Agenzia delle Entrate e le spese derivanti per la registrazione saranno a carico del Concessionario.

Art. 11

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata, se non mediante atto scritto.

Art. 12

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti

verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 Berica è la Ditta: LTA S.r.l - con sede legale in Via della Conciliazione n. 10, cap: 00193 ROMA - e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

Art. 13

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le norme di legge vigenti.

Vicenza li

Il Concedente Azienda ULSS n. 8

Il Concessionario

A mente degli articoli 1341 e 1342, del C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole e i patti contenuti ai punti 1 (natura del contratto), 2 (durata e rinnovo), 3 (destinazione), 4 (consegne), 5 (manutenzione e gestione), 7 (responsabilità).

Il Concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Il Concessionario




ESTRATTO STATO DI FATTO
RILIEVO EDIFICIO 18

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA



INQUADRAMENTO GENERALE - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO DI VICENZA